

Il signor ministro accetta quest'emendamento?

PETITTI, ministro per la guerra. Tuttochè io creda che quest'articolo non abrogherebbe l'articolo 8 della legge 27 giugno 1850, per ciò che concerne gli ufficiali, ciò nullameno, siccome l'abbondare in leggi di questa natura non pregiudica, così io accetto l'emendamento proposto dal deputato Pescetto; solamente è necessario che dopo le parole: *ovvero di due di questi membri*, si aggiungano le seguenti: *dipendentemente da ragioni di servizio*.

PRESIDENTE. La Commissione ha nulla da osservare?

BIXIO. La Commissione ha nessuna difficoltà di accettarlo in quanto che in fondo essa non aveva creduto di modificare l'articolo, ma solo di aumentare i vantaggi di quelli i quali avessero avuta la disgrazia di trovarsi in quel caso. Ma del resto quello che ha detto il ministro ci scusa.

Io però vorrei fare un'osservazione e mi trovo in qualche imbroglio nell'esprimere la cosa.

Si può dare che in guerra oltre ad un braccio, ad una gamba si possa perdere una parte del corpo che non è il caso di nominare. Credo che mi capiscano senza maggiori spiegazioni. Vi sono certi casi...

DI SAN DONATO. Il caso di Narsete, principe di Riccia.

PETITTI, ministro per la guerra. C'è il regolamento che è stato fatto dal Consiglio superiore militare che vi supplisce.

BIXIO. Va benissimo.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescetto vorrebbe che stessero ferme le due parti successive?

PESCETTO. Sì signore!

PRESIDENTE. L'emendamento Pescetto sarebbe dunque destinato a surrogare le due prime parti dell'articolo 6.

CATUCCI. Io pregherei il signor ministro della guerra a togliere le frasi *per ragione di servizio*. (*Oh! oh! — Rumori*)

Mi permettano, dirò le ragioni che sostengono questa mia proposta. Prima di fare *oh! oh!* bisogna avere la gentilezza di udire un oratore; lasciatemi dunque parlare e poi giudicherete.

Le ragioni che m'inducono a pregare la Camera perchè siano tolte queste parole sono le seguenti: Un soldato, un ufficiale qualunque può soffrire una disgrazia, una sventura non per ragione di servizio, ma per qualunque altra accidentalità. Ora quando un soldato, un ufficiale è colpito da sventura tale per cui perda una gamba, un braccio od un altro membro, lo Stato deve essere verso costui benevolo e generoso.

Io dunque vorrei che sempre quando gl'individui, di cui la presente legge si occupa, si trovi nella sventura dei casi contemplati nella presente legge, meno quando un individuo fosse pazzo da mutilarsi un membro del suo corpo, il Governo si mostrasse verso quest'individuo clemente.

Per esempio, un ufficiale può soffrire una disgrazia in istrada ferrata, andando in congedo in famiglia, perdendo una gamba, un braccio; ebbene alla sventura sofferta aggiungeremo la crudeltà di abbandonarlo alla disperazione? Un Governo civile non può, anzi non deve acconsentire.

In vista di queste sobrie osservazioni, giacchè la Camera non tollera che io vada innanzi nello svolgimento, io prego caldamente la Camera a bene ponderare la posizione morale di un militare che nel corso della sua carriera viene ad essere colpito dalla sventura di non poter più servire la patria comunque la sventura medesima non fosse derivata *da ragion di servizio*, ma da quelle accidentalità cui va soggetta l'umana natura.

PETITTI, ministro per la guerra. Desidero spiegare la necessità dell'aggiunta da me proposta. Nella legge 27 giugno 1850 l'articolo 8 fa parte di una sezione la quale ha per titolo: *Ferite ed infermità contratte per ragioni di servizio*. Ciò posto, è naturale che in esso articolo non fosse necessario di ripetere che le ferite debbono essere incontrate in servizio.

L'articolo in discussione non essendo nel disegno di legge preceduto dal dianzi indicato titolo, è evidente che vi si deve supplire nel testo.

PRESIDENTE. Persiste l'onorevole Catucci nella sua proposta?

CATUCCI. Non insisto.

PRESIDENTE. Dunque metto a partito...

BERTI-PICHAT, relatore. Domando la parola.

La Commissione vorrebbe proporre un'aggiunta così concepita:

« Le disposizioni dell'articolo 43 della legge 27 giugno 1850 sono estese ai feriti nelle ultime guerre dell'indipendenza italiana. »

PETITTI, ministro per la guerra. Io non ho difficoltà ad accettarla, ma mi sembra che sarebbe più a proposito il farne un articolo separato e speciale.

BERTI-PICHAT, relatore. Non vi è alcuna difficoltà; si farà un articolo 7.

PRESIDENTE. Si farà adunque un articolo speciale.

Si passa ora a deliberare sopra l'articolo 6, cioè sopra l'emendamento Pescetto, il quale surroga i due primi paragrafi dell'articolo 6.

Metto ai voti questo emendamento.

(È approvato.)

SIRTOBI. Vorrei sapere se l'emendamento del deputato Pescetto surroga solo i due primi paragrafi dello articolo 6.

PRESIDENTE. Cominciamo a votare questo, che anzi è già votato; si passerà successivamente agli altri due.

SIRTOBI. Quanto all'emendamento presentato dal deputato Pescetto, bisogna che siano aggiunte le parole proposte dall'onorevole ministro, ovvero che si affermasse che l'articolo che si sta votando è sostituito all'articolo 8 della legge 1850, perchè, sebbene in questo